



## C'è un referendum sulla vita, oggi, in Italia. E l'astensione non è ammessa

**Domenico Airoma**



Il 18 luglio, nella Sala stampa della Camera dei Deputati si è tenuto, su iniziativa dell'Osservatorio "Vera Lex?" coordinato dall'on. Domenico Menorello, una conferenza stampa dal titolo **Avviare il countdown, contro l'eutanasia per sentenza**, cui hanno preso parte un gruppo di parlamentari di differenti formazioni partitiche e le associazioni che una settimana prima avevano partecipato, sempre a Roma, a un convegno sulla risposta che il Parlamento è chiamato a dare all'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale.

*Pubblichiamo la relazione svolta dal dott. Domenico Airoma, vicepresidente del Centro studi Livatino.*

### Relazione



*Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Consulta lo ha già scritto.*

Cosa accadrà il 24 settembre se il Parlamento sceglie di non legiferare? La Corte Costituzionale lo ha già scritto. Innanzitutto, non ci sarà nessun rinvio.

La stessa Corte, nell'ordinanza del 16 novembre scorso, ha considerato come "eventuale" la sopravvenienza di una legge, così preannunciando che procederà al giudizio di costituzionalità della norma che incrimina l'aiuto al suicidio. Non solo.

Sempre la Consulta è stata chiara nell'avvertire che, in situazioni analoghe, la Corte aveva fino ad ora scelto la strada di dichiarare l'inammissibilità della questione, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse a rimuovere il *vulnus* costituzionale.

Questa tecnica decisoria è stata, questa volta, ritenuta non percorribile, perché si sarebbe



risolto in un rinvio sine die, con l'effetto, come scrivono ancora i giudici costituzionali, di "lasciare in vita, per un periodo di tempo non preventivabile, la normativa non conforme a Costituzione".

Si è ritenuto, pertanto, di percorrere la strada della dichiarazione di incostituzionalità differita, sull'esempio della Corte Suprema canadese, in un caso analogo menzionato nell'ordinanza (*Carter vs Canada, 2015*). Sapete come è andata a finire?

In quella vicenda il Parlamento canadese aveva scelto di non legiferare. La Corte non ha concesso alcun rinvio. Ha sancito l'incostituzionalità del divieto del suicidio assistito e oggi il Canada si ritrova a fare i conti con un'eutanasia generalizzata.

Dunque, nessun rinvio. è già scritto. E quale sarà l'esito?

Anche questo è già scritto.

La Consulta ha già statuito che «il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce (...) per limitare la libertà di autodeterminazione del malato» che si trovi nelle seguenti condizioni, e cioè che si tratti di "persona:

1. affetta da patologia irreversibile,

2. fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che trova

assolutamente intollerabili,

3. la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamento di sostegno vitale".

Il 24 settembre, pertanto, l'art. 580 c.p. sarà dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità nei casi sopra indicati.

Cosa accadrà dal 25 settembre è pure di agevole previsione.

La qualificazione come lecita della condotta di aiuto al suicidio apre le porte al "diritto" al suicidio, cioè all'eutanasia. Con l'illusione di poter arginare gli abusi, pure temuti dalla Corte Costituzionale, mediante una *procedura*, da inserire nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Come se la tutela dei più deboli potesse essere soddisfatta da pareri di comitati etici e carte bollate, da esperti e giudici.

In realtà saranno proprio i giudici ad estendere progressivamente l'area del diritto al suicidio a tutte quelle situazioni non contemplate dalla pronuncia della Consulta, in nome al principio di non discriminazione: se, infatti, la *ratio* è l'autodeterminazione senza limiti, perché negare



l'assistenza anche a chi assuma la *decisione libera e consapevole* di morire, perché affetto, ad esempio, da depressione?

E non occorre superare i confini dell'Europa per capire quanto sia concreta questa prospettiva.

Ma vi è un ulteriore effetto, ancora più allarmante.

La pronuncia della Corte metterà la parola fine a qualsiasi tentativo del legislatore di arginare la deriva eutanasica, inserendo uno sbarramento costituzionale.

Mi rivolgo, allora, ai parlamentari, tutti.

E lo faccio *senza imbarazzo*, come ha detto Rosario Livatino proprio affrontando la *dolorosa questione dell'eutanasia*, nella memorabile conferenza su *"Fede e diritto"*.

Volete che questo scenario diventi realtà?

Volete davvero che la Consulta, attraverso una legge *ad personam*, per far assolvere cioè una persona, scriva una legge che metta in pericolo *"la"* persona, e soprattutto le persone più deboli e vulnerabili, facendo venire meno quella che la stessa Corte ha definito come cintura protettiva, indispensabile perché sia

effettiva la protezione da *«una scelta estrema ed irreparabile, come quella del suicidio»*?

Siete chiamati ad un referendum sulla vita e siete voi a dover esprimere il voto.

E questa volta anche astenersi significa votare, abdicare al proprio ruolo di legislatore per cederlo alla Corte Costituzionale ed ai giudici.

Avreste forse voluto più tempo; ma non vi è dato.

Avreste preferito lasciare l'art. 580 del codice penale così com'è, anche perché la stessa Consulta lo ha ritenuto pienamente compatibile con il quadro costituzionale interno e con quello europeo; ma non vi è consentito.

Lo avrei preferito anche io, per quel che vale il mio giudizio. E però questo, che sarebbe sicuramente un bene, non è possibile; perché quel che è certo che la Corte Costituzionale provvederà seguendo l'esempio di quella canadese.

Ma se siamo, se siete davvero preoccupati perché la tutela dei principi non rimanga astratto esercizio di autocompiacimento per cultori di una sterile ortodossia, industriatevi per elaborare



una soluzione che aggiorni quella *cintura protettiva* per le persone deboli e vulnerabili.

Non si tratta di introdurre previsioni di non punibilità; anche un solo spiraglio in tal senso, *spianerebbe* – per usare ancora una volta le parole della Consulta - *la strada a scelte eutanasiche*. Si tratta di prevedere una differenziazione di pena in ragione non tanto delle condizioni della persona malata, perché anche la vita di chi versa in condizioni di salute di estrema precarietà è una vita che va protetta, anche più delle altre; quanto piuttosto della condizione soggettiva di chi, legato da vincoli qualificati con la persona malata, venga a trovarsi in una situazione di gravissimo turbamento. Una situazione, peraltro, che il nostro ordinamento già considera per casi analoghi.

Pensate alla differenziazione di pena rispetto all'omicidio volontario prevista per la madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale (l'infanticidio previsto dall'art. 578 c.p.): eppure, si tratta

della vita di un bambino, la più indifesa fra tutte! Si tratta, in definitiva, non del male minore, ma del bene possibile.

E se è possibile fare del bene, è anche doveroso, soprattutto se l'alternativa – ovvero la sentenza della Corte – non è, questa certamente sì, ascrivibile alla categoria del bene, di ciò che corrisponde al bene ed alla verità sull'uomo.

Ed è doveroso nella misura in cui:

1. l'alternativa è certa sia nell'*an* che nel *quando*;
2. ed astenersi dall'intervenire significherebbe concorrere, per omissione, alla demolizione dei principi posti a tutela della dignità della persona.

Andate a votare, dunque. E fatelo in fretta. Dimostrate che l'Italia è ancora la culla del diritto e non la sua bara!

Roma, 18 luglio 2019